CENTRO STUDI ODCEC MILANO

insignum

"PRINCPI DI DIRITTO TRIBUTARIO DELL'UNIONE EUROPEA"

Iriflessi fiscali delle operazioni straordinarie transfrontaliere

MARCO PIAZZA

19 Settembre 2023

Trasferimenti di sede
Fusioni, scissioni e conferimenti in uscita

Neutralità ed exit tax

Art. 166 TUIR (attuazione dell'art. 5 Direttiva 2016/1164/Ue) Exit tax

L'articolo 166 del Testo unico disciplina l'imposizione in uscita ("*exit tax*") delle plusvalenze latenti nel momento in cui un'impresa residente o una stabile organizzazione di impresa non residente trasferisce all'estero, senza corrispettivo, aziende o rami d'azienda o singoli beni d'impresa.

La norma, ora, non riguarda più solo il trasferimento all'estero della residenza della società, ma anche:

1) gli eventuali trasferimenti di attività fatti in occasione di una fusione o scissione di una società residente in Italia in una società non residente o di un conferimento di una stabile organizzazione all'estero a società non residente;
2) i trasferimenti di attivi ad una stabile organizzazione all'estero in regime di "*branch exemption*" (ex art. 168-ter, TUIR);
3) i trasferimenti all'estero di attivi di una stabile organizzazione in Italia oppure dell'intera stabile organizzazione.

Operazioni in regime di neutralità fiscale

Art. 179 TUIR

Fusioni, scissioni e conferimenti intraUE

- Alcuni dei trasferimenti sopra elencati sono fatti in **neutralità fiscale**.

La **NEUTRALITA'** consiste nel fatto che non emergono plusvalenze imponibili in capo alla società fusa, scissa o conferente, ma la società beneficiaria subentra nei valori fiscalmente riconosciuti, in capo alla "dante causa", dei beni trasferiti, in modo che le plusvalenze latenti beneficino di un regime di "sospensione", ma non di "esenzione" da imposte.

- Il disallineamento fra valore contabile e fiscale deve essere monitorato nella sezione I del quadro RV

- La plusvalenza contabile non è soggetta ad alcun vincolo di utilizzabilità, compresa la distribuzione e non deve essere iscritta in alcuna riserva in sospensione d'imposta (ris. 82/E del 2000 e Abi, n. 22 del 2000).

Operazioni in regime di neutralità fiscale

Art. 179 TUIR

Fusioni e scissioni intraUE

(v. ris. 42/E e 470/E del 2008)

- Sono effettuati in regime di neutralità fiscale (ex art. 179, TUIR)
  - i trasferimenti di attivi, aziende e rami d'azienda che, in occasione di operazioni **di fusioni e scissione fra società Ue non appartenenti ad uno stesso Stato, confluiscono in una stabile organizzazione in Italia** (già esistente o neo costituita) di una beneficiaria residente nella Ue o in una società italiana.

Elusione

(risp. 892/2021)

NB: Non solo trasferimenti di aziende o rami d'azienda, ma anche di attivi.

L'Agenzia ha considerato abusiva l'incorporazione in una società francese con stabile organizzazione in Italia di società italiana detentrice di un immobile appena acquistata infragruppo.

Esempio 1: società UE incorpora società italiana operativa

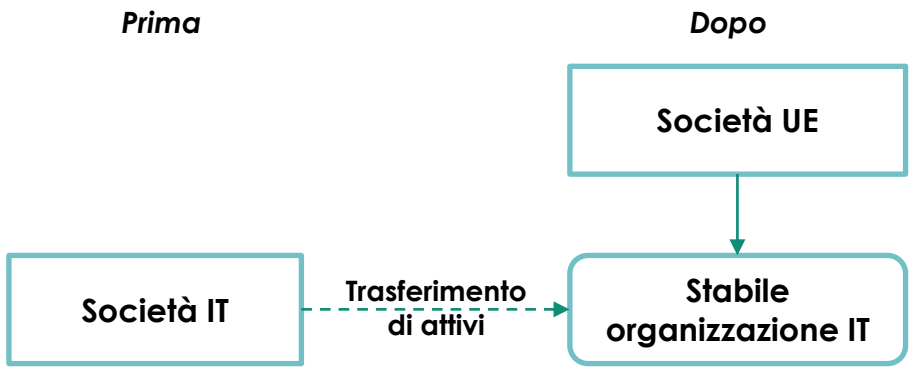

Esempio 2: società ITA viene scissa in società UE

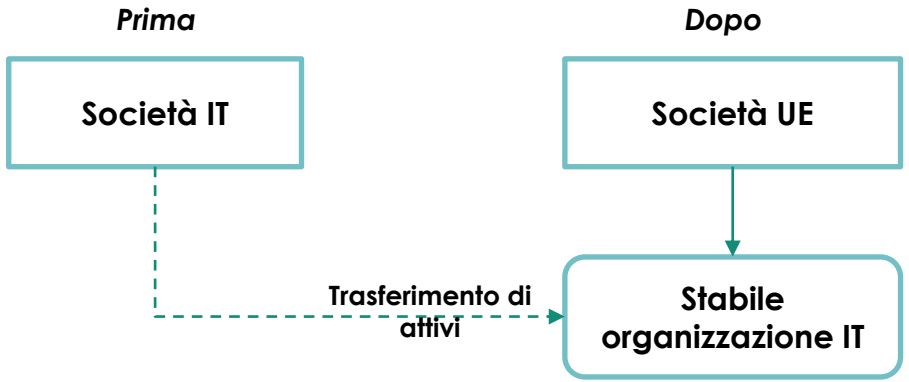

Operazioni in regime di neutralità fiscale

Art. 179 TUIR

Conferimenti intraUE

(v. ris. 42/E e 470/E del 2008)

- I trasferimenti di aziende e rami d'azienda che, in occasione di operazioni di **conferimento**, **fra società Ue non appartenenti ad uno stesso Stato confluiscono in una stabile organizzazione in Italia** (già esistente o neo costituita) di una conferitaria residente nella Ue o in una società italiana.

NB: Solo trasferimenti di aziende o rami d'azienda, NON anche di attivi

Esempio 3: società IT conferisce azienda in società UE

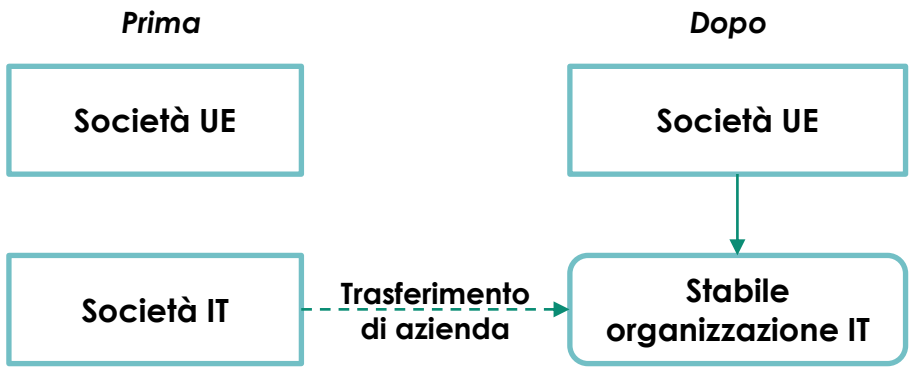

Esempio 4: società UE1 conferisce azienda IT in società UE2

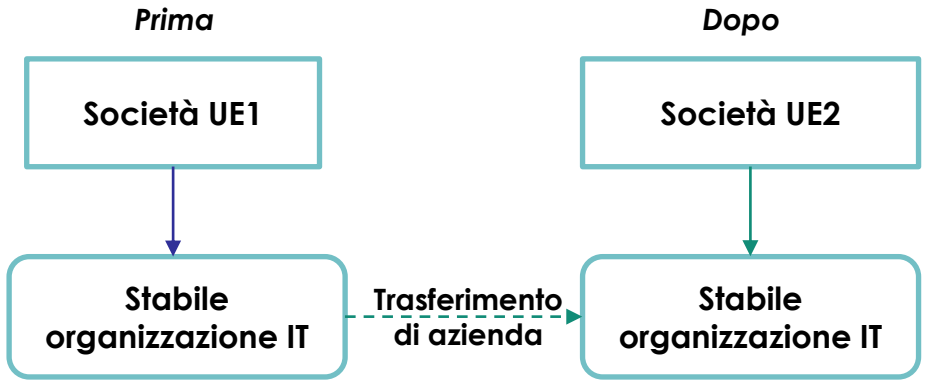

Operazioni in regime di neutralità fiscale

Art. 172, 173 e 176 TUIR

Fusioni, scissioni e conferimenti non disciplinati dall'articolo 179

DRE Emilia Romagna, 21 febbraio 2000, n. 8996; Assonime, circolare 51 del 2008, pag. 32 e risoluzioni 42/E, 470/E del 2008, risp. 873/2021, circolare 18/E del 2021, par. 8.2.1; risposta 65/2023; risposta 294/2023

- I trasferimenti di attivi, aziende e rami d'azienda in occasione di **fusioni e scissioni** non disciplinati dal citato articolo 179 (fra società residenti in uno stesso Stato Ue oppure alcuna delle quali sia extraUe) sempreché, secondo legge regolatrice dell'operazione, il beneficiario "succeda a titolo universale" nella titolarità dei diritti e degli obblighi già facenti capo alla società fusa o scissa e, gli attivi confluiscano in una stabile organizzazione in Italia della società beneficiaria (ex. Art. 172 e 173, TUIR)
- I trasferimenti di aziende o rami d'azienda in occasione di **conferimenti** non disciplinati dall'art. 179 (fra società residenti in uno stesso Stato Ue oppure alcuna delle quali sia extraUe) sempreché il conferimento abbia ad oggetto aziende situate in Italia (art. 176, TUIR)

Operazioni in regime di neutralità fiscale

Beneficiario residente in Italia

- Né l'articolo 166, né l'articolo 179 si occupano del caso in cui – nell'ambito di una fusione, scissione o conferimento – una stabile organizzazione all'estero venga trasferita da una società residente a altra società residente. La neutralità del trasferimento, in questo caso è infatti assicurata dagli articoli 172, 173 e 176 del testo unico che si applicano a prescindere dalla localizzazione dell'azienda (Assonime, circolare 51 del 2008, par. 1.3.3).

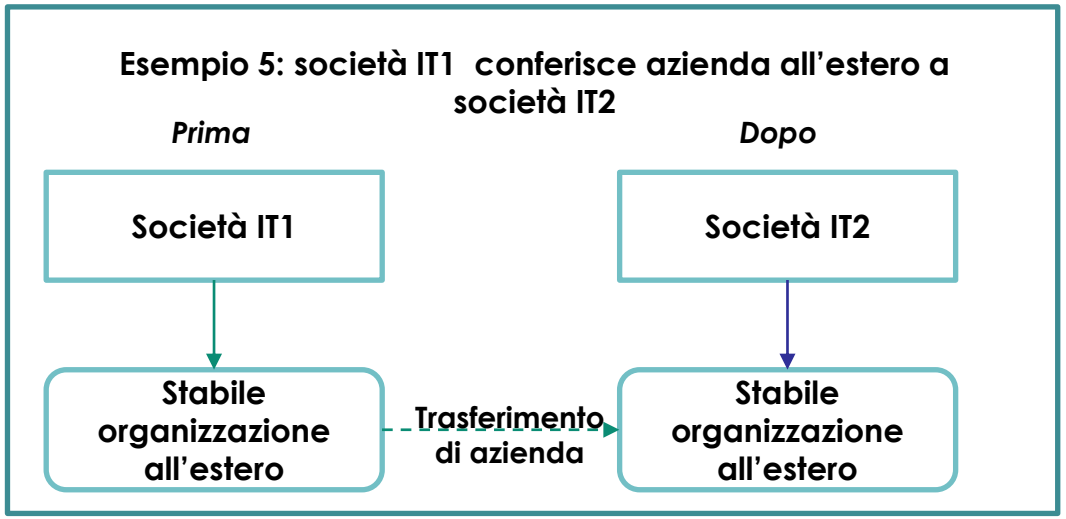

Trasferimenti che COMPORTANO la tassazione in uscita

Trasferimenti di attivi

- I casi che comportano exit tax in base all'articolo 166, TUIR si verificano:

d) Se soggetti fiscalmente residenti all'estero che possiedono una stabile organizzazione in Italia trasferiscono **l'intera stabile organizzazione** alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all'estero;

e) Se soggetti fiscalmente residenti all'estero che possiedono una stabile organizzazione in Italia trasferiscono **attivi facenti parte del patrimonio della stabile organizzazione** alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all'estero; (risposta 344 del 2019)

N.B.
Sia attivi sia aziende

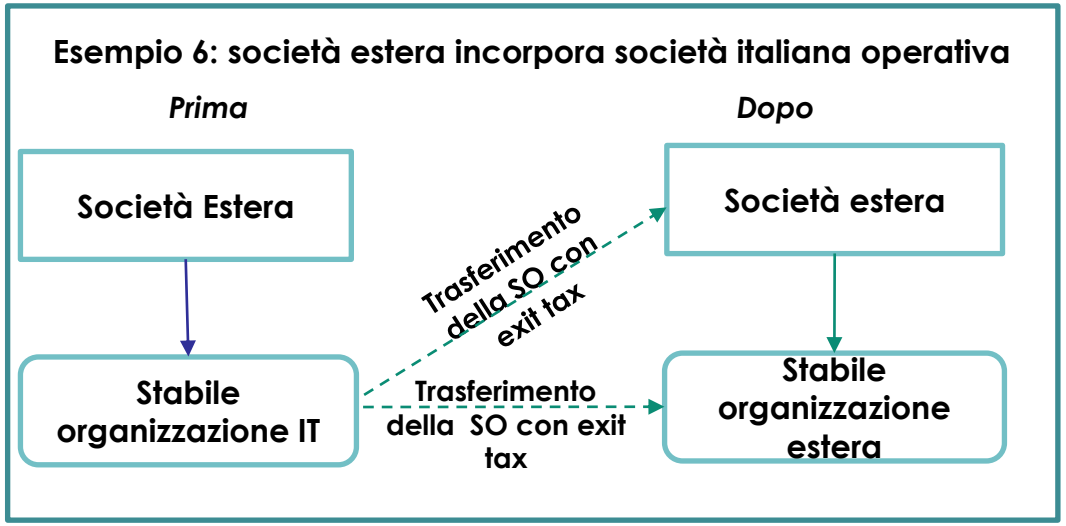

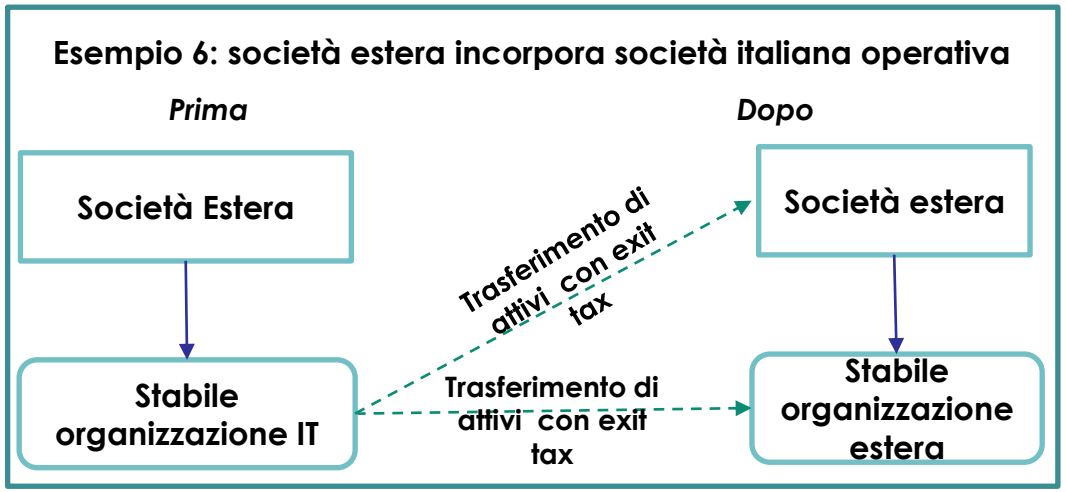

Trasferimenti che COMPORTANO la tassazione in uscita

Fusioni, scissioni, conferimenti e trasferimenti di sede

- Se una società italiana viene fusa in una società estera e la sua azienda confluisce nella stabile organizzazione italiana della società estera, **ma alcuni beni vengono iscritti direttamente nei libri della casa madre estera, l'*exit tax* sarà applicabile solo a questi beni.**

Esempio 6: società estera incorpora società italiana operativa

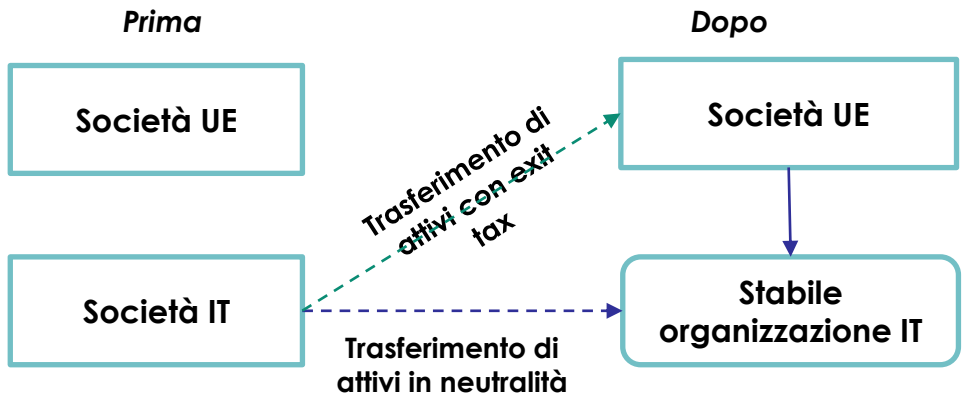

Esempio 7: società UE incorpora società italiana operativa

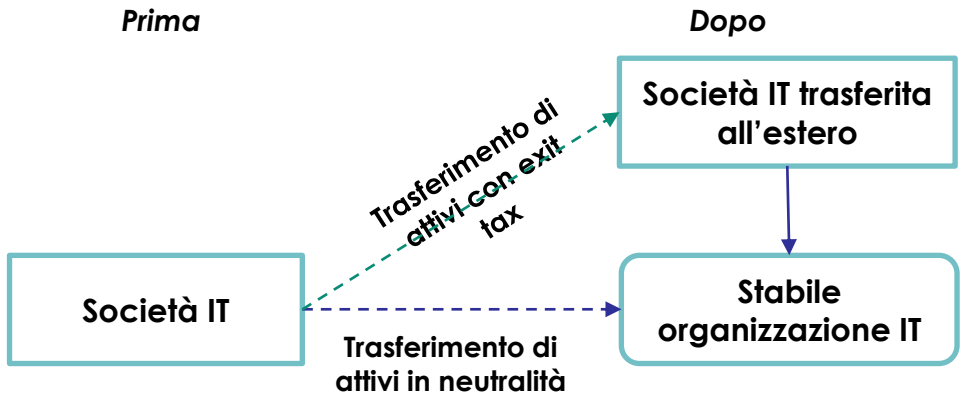

Trasferimenti che COMPORTANO la tassazione in uscita

Fusioni, scissioni, conferimenti e trasferimenti di sede

- Se una **holding statica italiana** viene fusa in una società estera, o **trasferisce la sede all'estero** senza che le partecipazioni detenute dalla holding confluiscano in una stabile organizzazione in Italia della società incorporante, si applicherà l'*exit tax* alle partecipazioni.

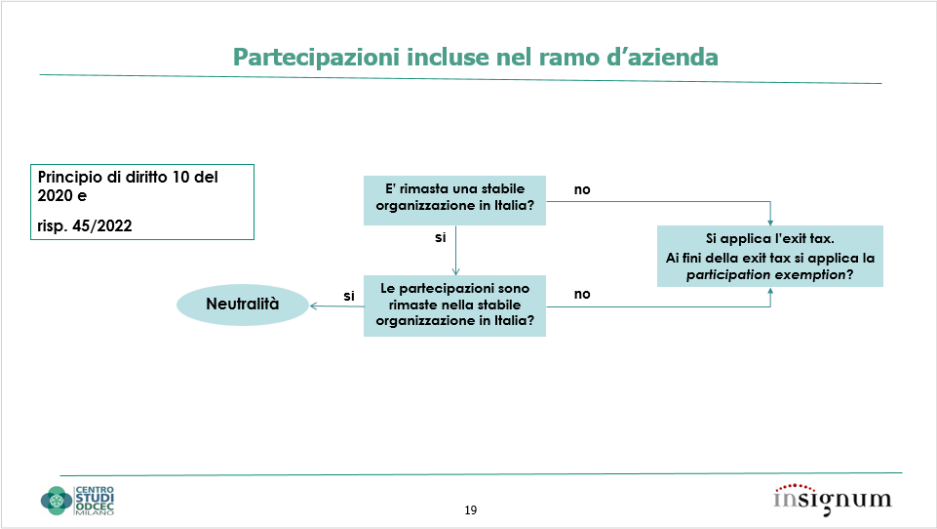

Esempio 8: società estera incorpora società Holding statica IT

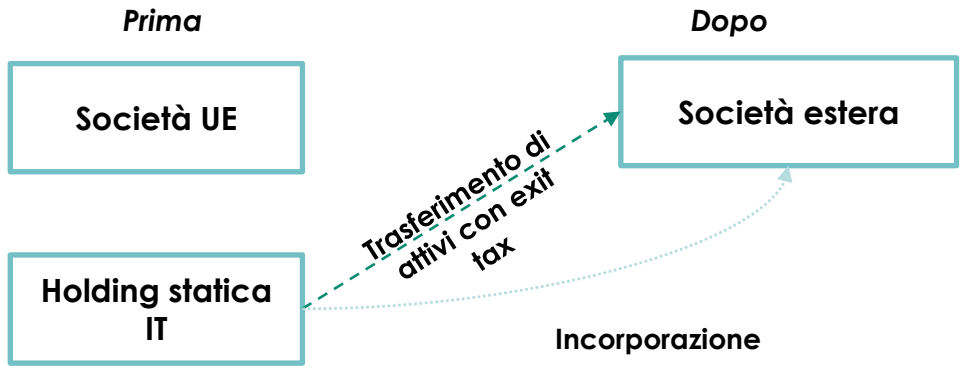

Esempio 9: società IT trasferisce la sede all'estero senza mantenere stabile organizzazione in Italia

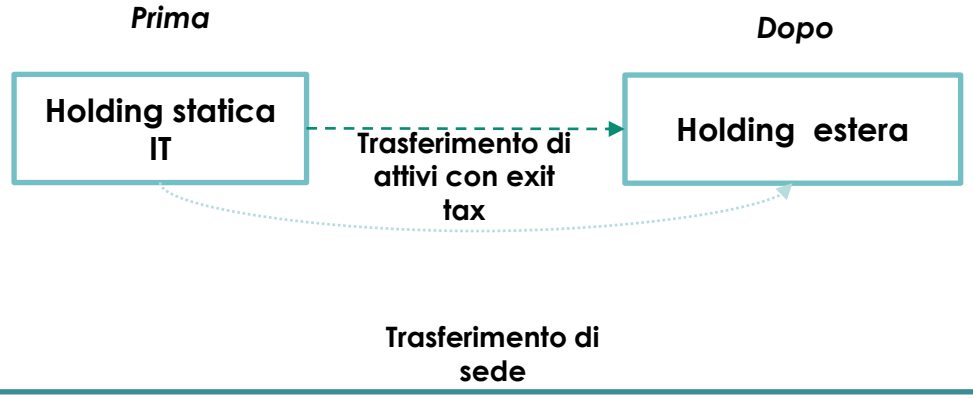

Trasferimenti che COMPORTANO la tassazione in uscita

Fusioni, scissioni, conferimenti e trasferimenti di sede

- Se un'azienda o ramo d'azienda di una società italiana viene conferito o scisso in una società estera **senza confluire in una stabile organizzazione in Italia** della società estera si applica l'*exit tax* con riferimento all'azienda conferita o scissa.

Esempio 10: conferimento di azienda IT in società estera senza stabile organizzazione in Italia

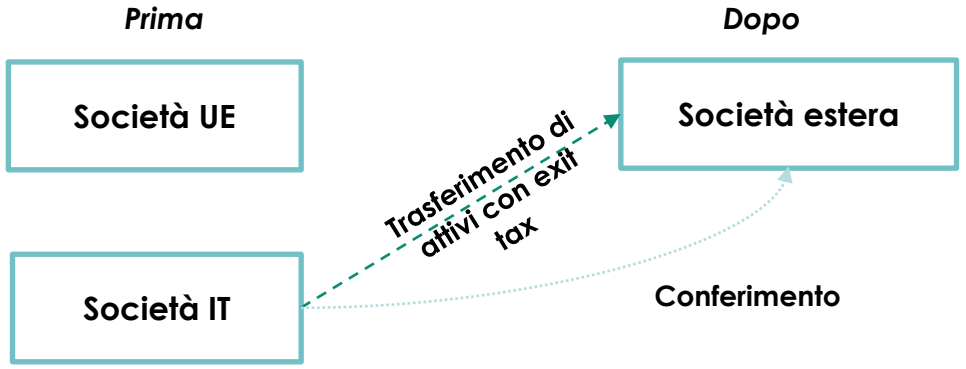

Esempio 11: scissione di azienda IT in società estera senza stabile organizzazione in Italia

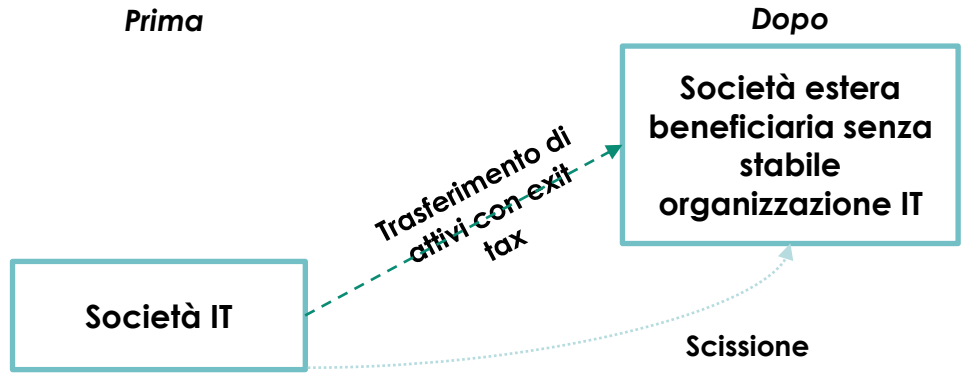

Trasferimenti che COMPORTANO la tassazione in uscita

Fusioni, scissioni, conferimenti e trasferimenti di sede

- Se una società italiana con stabile organizzazione all'estero **viene incorporata** in una società non residente, o **trasferisce la propria residenza all'estero** si applica l'exit tax con riferimento all'azienda che costituisce la stabile organizzazione all'estero che cessa di essere relativa ad una impresa italiana.

Esempio 12: incorporazione di società IT con stabile organizzazione all'estero in società estera

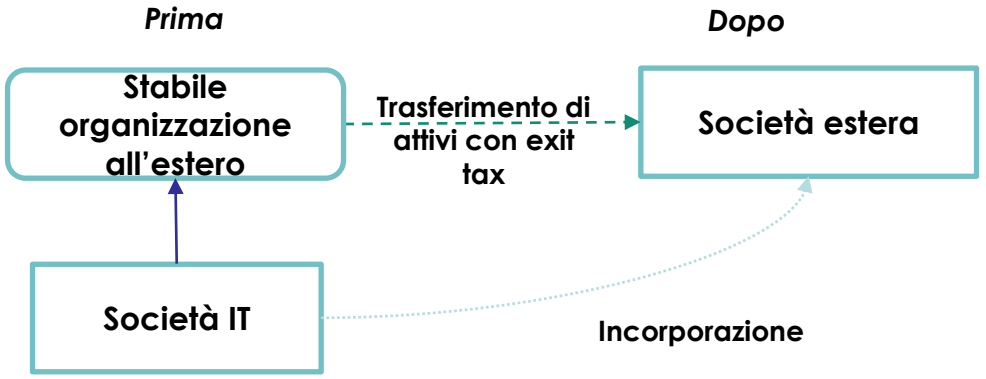

Esempio 13: società IT con stabile organizzazione all'estero trasferisce la sede all'estero

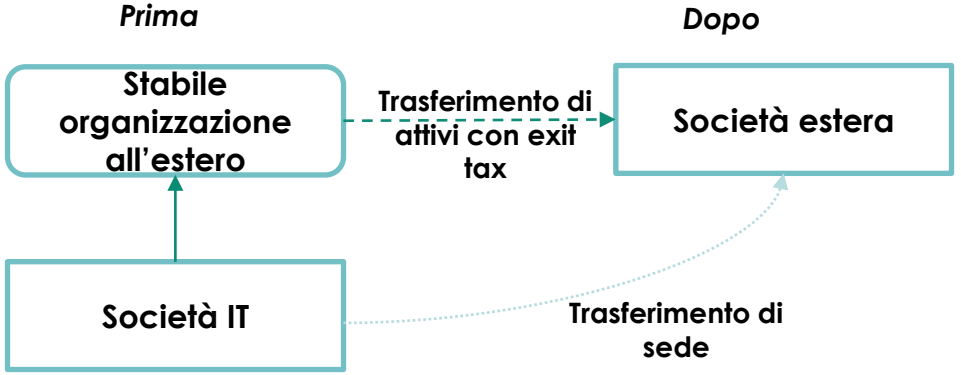

Trasferimenti che COMPORTANO la tassazione in uscita

Fusioni, scissioni, conferimenti e trasferimenti di sede

- Se la stabile organizzazione all'estero di una società italiana viene **scissa o conferita** in un società estera si applica l'exit tax con riferimento alla stabile organizzazione.

Esempio 14: scissione di stabile organizzazione all'estero di società italiana in società estera

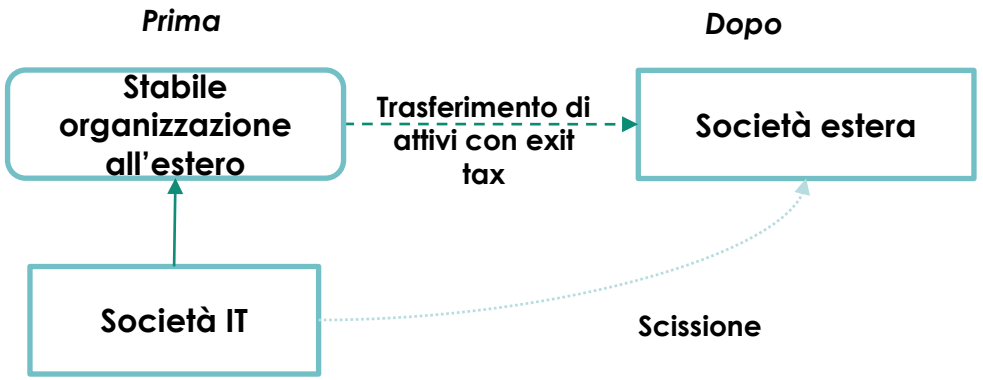

Esempio 15: conferimento di stabile organizzazione all'estero di società italiana in società estera

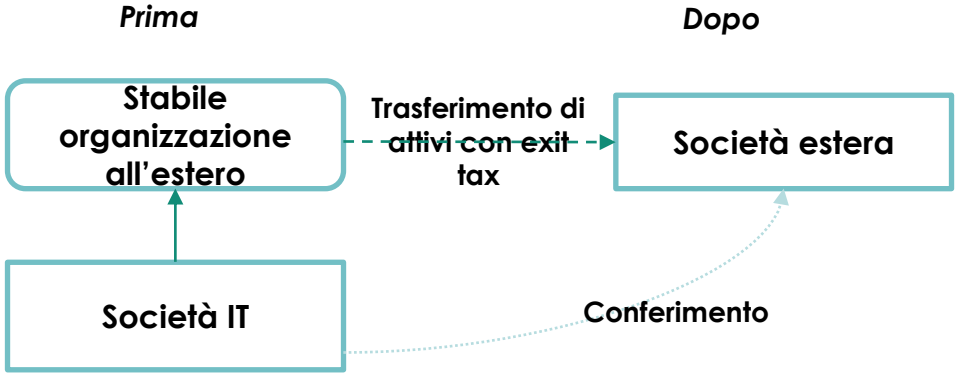

Trasferimenti che COMPORTANO la tassazione in uscita

Notional tax credit

(art. 179, co. 3 e 5 Tuir)

- Possibilità di scomputare dall'imposta italiana quella che lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione conferita o scissa o appartenente alla società italiana fusa o trasferita avrebbe virtualmente applicato in caso di realizzo a valore corrente della stabile organizzazione.
- Il *Notional tax credit* ha lo scopo di evitare la doppia imposizione della plusvalenza latente, sia in Italia, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione.
- Il *Notional tax credit* spetta:
  1) se la beneficiaria risiede nella Ue e anche la stabile organizzazione si trova nella Ue
  2) anche se la stabile organizzazione è situata nello stesso Stato in cui è situata la beneficiaria (interpello 73 del 2018 conforme alla sentenza della Corte di Giustizia C-292/16);
- Il *Notional tax credit* non spetta quando la stabile organizzazione non si trovi nella Ue o sia trasferita ad un soggetto extraue (Assonime, circolare 51 del 2008, par. 1.3.3 e 2.4).

Determinazione dell'imposizione in uscita

Calcolo imposta definitiva e rateazione

- Imponibile e imposta sono calcolati definitivamente con riferimento al momento in cui si verifica il trasferimento.
- E' possibile optare per il pagamento dell'imposta in cinque rate annuali di pari importo, previa presentazione di eventuali garanzie (v. Provvedimento 10 luglio 2014) se il trasferimento avviene verso Paesi Ue o SEE che abbiano con l'Italia un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE. In questo caso si applicano gli interessi previsti per i pagamenti rateali (v. art. 5, comma 1, Dm. 21 maggio 2009).

Valore di mercato

Introduzione del concetto di valore di mercato, in sostituzione del valore normale, ai fini della determinazione della plusvalenza in uscita; anziché applicare le regole di cui all'articolo 9 del Testo unico si applicano, infatti, quelle di cui al Dm. 14 maggio 2018 con implicito rinvio alle Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento e al Rapporto OCSE sulla determinazione del reddito delle stabili organizzazioni.

Determinazione dell'imposizione in uscita

Non rilevanza delle minusvalenze

(Assonime circ. 24 del 2021, par. 1.5)

- L'art. 166 disciplina (come del resto l'articolo 5 della Direttiva) solo l'imposizione in uscita delle "plusvalenze", ma non il riconoscimento della deducibilità delle eventuali "minusvalenze" dal reddito dell'esercizio in corso al momento del trasferimento.
- In altri ordinamenti, la tassazione delle plusvalenze si accompagna, invece, al diritto di dedurre le minusvalenze non solo dal reddito dell'esercizio in corso al momento de trasferimento, ma anche – se necessario – dal reddito degli esercizi precedenti (*carry back)* attraverso un meccanismo di delle perdite (non previsto dalla legislazione italiana) che dà luogo ad un rimborso di imposte al contribuente.
- Questa soluzione legislativa potrebbe essere considerata discriminatoria perché nelle operazioni straordinarie fra residenti diverse da quelle che avvengono in regime di neutralità – (si pensi al conferimento di beni diversi dalle aziende o rami d'azienda) sia le plusvalenze, sia le minusvalenze assumono rilevanza fiscale. Inoltre, è forse discriminatoria anche la mancanza di simmetria nel trattamento delle plusvalenze e minusvalenze relative a trasferimenti di attivi verso l'estero (v. per analogia, Corte di Giustizia, C-398/16 – C-399/16)

Attività fiscalmente non riconosciute nello Stato di uscita

- Nello stato di uscita possono esserci attività non riconosciute fiscalmente.
- Può accadere nel caso di crediti derivanti da prestazioni tassate per cassa, attivi derivanti da operazioni straordinarie in doppia sospensione d'imposta, ecc.
- La regola del valore di mercato ha l'effetto di riallineare, nello Stato di uscita i valori fiscali con quelli di mercato; coerentemente, nello Stato di entrata, il costo fiscale coincide con il valore di mercato (v. anche A. Garcea, *Exit ed entry tax: i componenti reddituali soggetti al principio di cassa* in "Corriere Tributario" n. 4/20)

Riporto perdite

Se non rimane una stabile organizzazione	
Trasferimento all'estero di società residente; trasferimento all'estero dell'intera stabile organizzazione; fusione o scissione di società residente.	Le perdite pregresse sono in primo luogo compensate con il 100% del reddito del periodo d'imposta in corso e, per l'eventuale eccedenza, sono computate in diminuzione dell'intera plusvalenza imponibile in uscita.
Se rimane una stabile organizzazione	
Trasferimento di residenza all'estero	Le perdite pregresse sono in primo luogo compensate con l'80% del reddito del periodo d'imposta in corso e, per l'eventuale eccedenza – al netto della quota trasferita alla stabile organizzazione in proporzione alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione stessa – sono computate in diminuzione dell'intera plusvalenza imponibile in uscita.
Trasferimento all'estero dell'intera stabile organizzazione o di un suo ramo	Nel caso di trasferimento di un ramo della stabile organizzazione, le perdite pregresse sono in primo luogo compensate con l'80% del reddito del periodo d'imposta in corso e, per l'eventuale eccedenza, al netto della quota trasferita alla stabile organizzazione in proporzione alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione stessa – sono computate in diminuzione dell'intera plusvalenza imponibile in uscita.
Fusione o scissione di società residente	Le perdite pregresse sono in primo luogo compensate con l'80% del reddito del periodo d'imposta in corso e, per l'eventuale eccedenza – al netto della quota trasferita alla stabile organizzazione, nei limiti di cui all'172, comma 7 del Testo unico ("bare fiscali") e in proporzione alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione stessa– sono computate in diminuzione dell'intera plusvalenza imponibile in uscita.

Riporto perdite

Esempio

	Perdite esercizi precedenti		1.000	
	Reddito esercizio in corso	600		
80%	Reddito esercizio in corso che può essere compensato con le peridte pregresse		480	
	Perdite pregresse residue			520
	Elementi attivo e passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione		12.000	
	Attività aziende o rami d'azienda trasferiti all'estero		4.000	
	Perdite pregresse imputabili alla SO	75%		390
	Perdite utilizzabili per compensare le plusvalenze da exit			130
	Plusvalenza da exit			600
	Plusvalenza da exit imponibile			470

Per il calcolo della proporzione, si può fare riferimento alla risoluzione 63/E del 2014, riferita all'articolo 181 del Testo unico che ha un'analoga formulazione letterale.

Riporto perdite

Manca una regola per il caso dei conferimenti

Manca una regola per il caso dei conferimenti.

Fermo restando che, in caso di conferimento d'azienda o ramo d'azienda, le perdite pregresse sono riportabili solo dalla conferente, ci si aspetterebbe che nel caso in cui il conferimento comporti l'applicazione di una imposizione in uscita (il che può accadere sia per i beni non confluiti nella conferitaria residente o nella stabile organizzazione in Italia della conferitaria non residente, sia quando oggetto del conferimento sia una stabile organizzazione all'estero) sia possibile utilizzarle in compensazione della intera plusvalenza soggetta ad exit tax, senza applicazione del limite di cui all'articolo 84 del testo unico. Sul punto sarebbe utile qualche ulteriore riflessione.

Riporto perdite

Impossibilità di riportare perdite di esercizi precedenti nello Stato di destinazione

CGUE, causa C-405/18

- Il mero trasferimento della sede della direzione di una società da uno Stato membro ad un altro Stato membro rientra nell'ambito di applicazione della libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 49 TFUE.

  Tuttavia la situazione di una società residente che può compensare perdite di esercizi precedenti non è equiparabile a quella di una società che ha prodotto perdite in uno Stato e poi ha trasferito la residenza in uno Stato che non aveva competenza fiscale negli esercizi in cui la perdita era stata prodotta. Quindi la differenza di trattamento è giustificabile.

CGUE, causa C-650/16

- Diverso è il caso in cui una società residente in uno Stato chiuda la propria stabile organizzazione in altro stato e non sia possibile, nell'altro stato dedurre le perdite prodotte nell'anno stesso. In questo caso le perdite devono essere dedotte nello Stato di residenza della società.

Caso del conferimento della stabile organizzazione

Il caso

Risoluzione 63/E del 2018

Risposta 633 del 2020

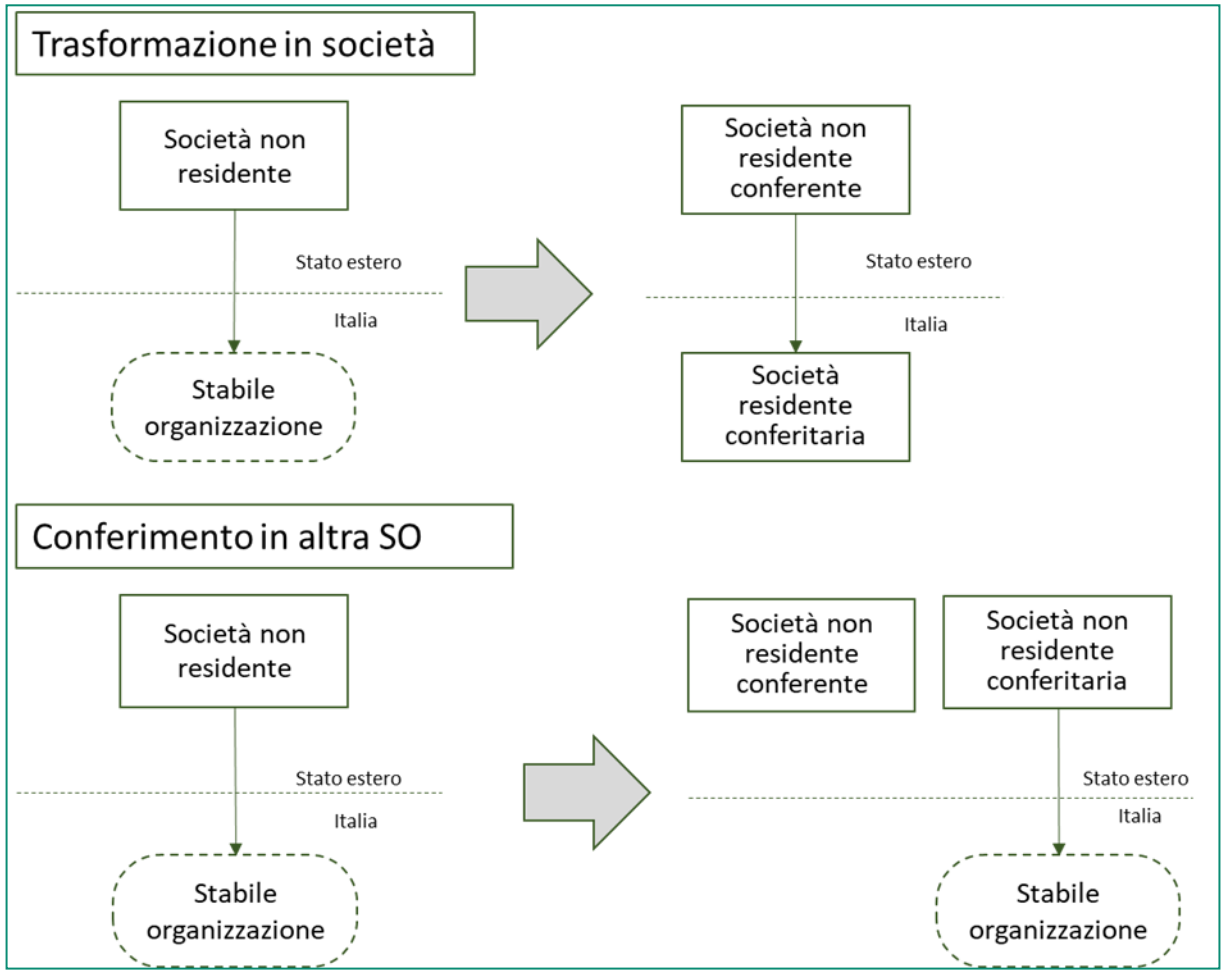

Caso del conferimento della stabile organizzazione

Art. 10 Direttiva 2009/133/CE

- «Qualora fra i beni conferiti all'atto di una fusione, di una scissione, di una scissione parziale o di un conferimento d'attivo, figuri una stabile organizzazione della società conferente, situata in uno Stato membro diverso da quello di tale società, **lo Stato membro della società conferente rinuncia a ogni diritto all'imposizione di detta stabile organizzazione"** (par. 1); in alternativa è ammessa la tassazione con *notional tax credit* (par. 2).

- "Lo Stato membro in cui si trova la stabile organizzazione e lo Stato membro della società beneficiaria applicano a tale conferimento le norme della presente direttiva **come se lo Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione fosse lo Stato membro della società conferente"** (par. 1, secondo periodo). [Quindi come se la conferente italiana conferisse un azienda alla stabile organizzazione in Italia della conferitaria. Ma se così fosse non ci sarebbe alcun successivo trasferimento all'estero della partecipazione da assoggettare ad exit tax].

- "Questa regola vale **anche qualora la stabile organizzazione si trovi nello Stato membro in cui è residente la società beneficiaria"** (par. 1, terzo periodo).

Caso del conferimento della stabile organizzazione

Art. 10 Direttiva 2009/133/CE

- Il comma 4 è stato aggiunto al par. 1 dell'articolo 10 dalla Direttiva 2005/19/CE
- Il significato di questa aggiunta è ben specificato nella proposta della Commissione europea di modifica la Direttiva 90/434/CEE contenuta nel documento COM (2003) 613 definitivo del 17 ottobre 2003, pag. 13: *«Viene inoltre aggiunto un nuovo comma che contempla espressamente la trasformazione delle filiali in consociate, il cui regime fiscale sarà quello applicabile al trasferimento di una stabile organizzazione. Di conseguenza, il conferimento di elementi d'attivo collegati con una stabile organizzazione ad una società appena costituita non sarà soggetto a imposta»*.
- In pratica, nel caso di conferimento dell'intera stabile organizzazione in una società italiana le cui partecipazioni sia contestualmente assegnate alla casa madre estera anziché ad una sua stabile organizzazione in Italia, non deve comportare alcuna tassazione della plusvalenza in Italia (neppure per l'assegnazione della partecipazione) a meno che non siano riscontrabili i presupposti di eventuali comportamenti abusivi.

Caso del conferimento della stabile organizzazione

Ris.63/E del 2018; risposta 633 del 2020, 251/2022, 164/2022 e altre inedite.

In contrasto con interpello 954-56166/2008 e altri inediti

(possibile contrasto con la Direttiva; CGUE C-207/11)

- Secondo la risoluzione 63/E del 2018 solo se la partecipazione ricevuta per effetto del conferimento viene assegnata ad una stabile organizzazione in Italia della casa madre estera, si mantiene il regime di sospensione d'imposta della plusvalenza sulla partecipazione.
- L'assegnazione al patrimonio della stabile organizzazione della partecipazione rinveniente dal conferimento rimane comunque condizionata alla previsione generale della sussistenza di una connessione funzionale tra la suddetta partecipazione e il patrimonio della stabile nel rispetto dell'articolo 152 del Tuir.
- Qualora la partecipazione ottenuta a fronte del conferimento venga, invece, assegnata alla stabile organizzazione "conferente" e poi trasferita alla sua casa madre ovvero venga assegnata direttamente (all'atto del conferimento) alla casa madre ovvero manchi all'atto del conferimento o venga successivamente a mancare la richiamata connessione funzionale, l'eventuale plusvalenza realizzata da detta stabile "conferente" sarà considerata esente (parzialmente) o, in alternativa, l'eventuale minusvalenza indeducibile, solo nel caso in cui la partecipazione in parola possieda i requisiti indicati dall'articolo 87 del Tuir".

Caso del conferimento della stabile organizzazione

Risposta 251/2022

- Se, dopo il conferimento dell'azienda detenuta da una stabile organizzazione vengomo trasferite le partecipazioni della società conferitaria all'estero e viene chiusa la stabile organizzazione, eventuali o oneri a deducibilità differita della stabile organizzazione sono integralmente deducibili nell'eserciio di chiusura della stabile organizzazione (la risposta rigurda le svalutazioni di crediti)

Riconoscimento dei valori in entrata
Entry tax

Adeguamento del costo fiscale al valore di mercato all'entrata

Costo fiscale in entrata

- Il costo fiscale dei beni o delle aziende provenienti dall'estero in seguito ad operazioni straordinarie internazionali è pari al loro **valore di mercato** (implicito richiamo alle linee guida sul TP di cui al Dm. 4 maggio 2018).
- Non rileva che abbiano pagato all'estero una ***exit tax.***
- Per la determinazione del valore di mercato non è necessario un accordo preventivo con l'Amministrazione finanziaria se il «trasferente» ha la propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato incluso nella white list di cui al Dm. 4 settembre1996.
- Il «valore di mercato» rileva anche se non contabilizzato; gli ammortamenti sono deducibili extracontabilmente ai fini Ires per effetto dell'articolo 109, comma 2, lett. b) TUIR (Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08068 9 marzo 2016).
- Non è chiaro se la norma si applichi anche ai fini Irap (v. a favore dell'applicabilità, Assonime circolare 24 del 2021 par. 2.5).
- Il valore di mercato si applica anche se all'estero viene mantenuta una stabile organizzazione (risoluzione 86/E del 2016; risposta 11 del 2019; e interpello 956-712 del 2019, Direzione centrale)

Adeguamento del costo fiscale al valore di mercato all'entrata

Effetti del valore di mercato

- L'applicazione del valore di mercato anziché del costo eventualmente aggiornato al valore tassato all'estero complica la gestione del **credito per le imposte pagate all'estero** dalla stabile organizzazione «entrata».

Esempio

Una società italiana ne incorpora una estera che ha una stabile organizzazione all'estero.

In base al nuovo articolo 166-bis, la società italiana assumerà come costo fiscale dei beni della stabile organizzazione il valore di mercato (risposta 11 del 2019).

Nello Stato estero la stabile organizzazione manterrà, invece, i costi storici. Si verificherà quindi un disallineamento negli ammortamenti fiscalmente deducibili che, meccanicamente, dovrebbe generare eccedenze di imposte estere riportabili.

Ma l'utilizzabilità di questo credito d'imposta è discutibile perché in Italia la doppia imposizione è già eliminata attraverso l'utilizzo del valore di mercato come costo di carico.

Adeguamento del costo fiscale al valore di mercato all'entrata

Minusvalenze latenti

Telefisco 2019 non riprodotto nella circolare

DOMANDA. *Se nello Stato estero di provenienza le minusvalenze latenti non danno luogo a sgravi fiscali (come del resto accade nella exit tax italiana in base al nuovo articolo 166 del Testo unico) è possibile utilizzare come costo fiscale in Italia l'ultimo fiscalmente riconosciuto nello Stato estero anziché il «valore di mercato» onde evitare che la minusvalenza non sia riconosciuta né all'estero né in Italia?*

RISPOSTA. Come chiarito nella risoluzione n. 69/E del 5 agosto 2016, la ratio dell'articolo 166-bis del Tuir consiste nel ripartire correttamente la potestà impositiva tra le giurisdizioni coinvolte nell'operazione di trasferimento di un soggetto che esercita un'impresa commerciale ed evitare, conseguentemente, che plusvalori e minusvalori che sono maturati fuori dal reddito d'impresa italiano possano concorrere alla formazione dello stesso. Non si ritiene pertanto possibile derogare al criterio del "valore di mercato"; valore al quale occorre fare riferimento anche in caso di beni minusvalenti, come espressamente previsto dall'articolo 166-bis del Tuir, indipendentemente dalla circostanza che tali valori abbiano assunto o meno rilevanza fiscale nel Paese di provenienza (v. anche G. Ascoli – M. Pellecchia Il nuovo regime di *entry taxation*: il caso delle minusvalenze in "il fisco" n. 11/19)

Adeguamento del costo fiscale al valore di mercato all'entrata

Incorporazione di società estera con stabile organizzazione in Italia

(Assonime, Consultazione, n. 9/2015, pag. 10)

«Se l'impresa possiede cespiti aventi già rilevanza fiscale nel nostro ordinamento (si pensi all'esistenza di stabili organizzazioni in Italia), **rimane fermo l'ordinario principio di continuità dei valori**".

Importazione di CFC

(Circolare 19/E del 2021, par. 8.1)

La regola del «valore normale» non si applica sui beni appartenenti ad una CFC incorporata da società italiana o trasferita in Italia, in quanto questi beni si considerano già relativi ad impresa italiana a causa della tassazione per trasparenza.